

Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14-04-2001

LEGGE 3 aprile 2001, n.120

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. E' consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonche' al

personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica

nelle attivita' di rianimazione cardio-polmonare.

2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori

da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di

emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilita' dell'azienda unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanita', con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 aprile 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4833):

Presentato dal sen. Monteleone ed altri, l'11 ottobre 2000.

Assegnato alla 12a commissione (Sanita'), in sede referente, il 25 ottobre 2000 con pareri delle commissioni 1a e 5a e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12a commissione il 13, 14, 20, 28 febbraio 2001; il 10 marzo 2001.

Esaminato in aula e approvato il 7 marzo 2001 in un testo unificato con atti n. 4855 (sen. Bonatesta) e n. 4873 (sen. Gambini ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 7684):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, l'8 marzo 2001 con pareri delle commissioni I e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, ed approvato l'8 marzo 2001.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione è gratuita.

Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato